

---

# COMUNE DI CISLAGO

## Provincia di Varese

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 18 DEL 15/12/2025

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025**

In data odierna, il sottoscritto Revisore Unico Guerino Cisario redige il presente verbale per esprimere il parere di competenza in merito alla costituzione e destinazione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025 di parte economica (ex art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) ed in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018).

Premesso che è stata ricevuta a mezzo mail in data 12.12.2025 della dott.ssa Giuseppina Cozzi la documentazione necessaria per il rilascio del parere di competenza in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025 come di seguito riepilogata:

- determinazione del Responsabile del Servizio n. 69 del 3/12/2025 con cui è stato costituito il Fondo Risorse decentrate per l'anno 2025;
- delibera di G.C. n. 34 del 17.3.2025 – Approvazione piano delle performance 2025-2027;
- relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del contratto decentrato integrativo datata 11/12/2025;
- pareri di regolarità tecnica e contabile sottoscritti digitalmente in data 12/12/2025 allegati alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 882/2025;

Preso atto:

- che l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 quinquies del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”;
- che, inoltre l'art. 40 bis, comma 1 del d.lgs 165/2001 prevede: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.”
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- la normativa prevede espressamente che per l'inserimento di voci di parte variabile della CCDI le stesse ai sensi dell'art. 40 c. 3 quinquies Dlgs 165/2001 e dell'art. 31 commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004 siano eventuali e non ricorrenti, voci di carattere occasionale da verificare e da ricostituire ogni anno nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme che regolano la materia.

---

Preso altresì atto che il totale generale del fondo 2025 al netto dei limiti 2016 previsti per legge è così riepilogato:

totale risorse stabili soggette al limite	euro 54.946,50
totale risorse stabili non soggette al limite	euro 32.140,88
totale risorse variabili soggette al limite	euro 0,00
totale risorse variabili non soggette al limite	euro 43.853,89

tot. generale (al netto di decurtazioni per attribuzione di parte del fondo risorse decentrate al fondo PO) euro 130.941,27

e che nella Relazione tecnico-illustrativa si attesta che i fondi necessari all'erogazione del fondo delle risorse decentrate derivante dalla contrattazione 2025 sono regolarmente stanziati nel Bilancio 2025 come viene indicato nella Sezione III della stessa: *“Il fondo trova copertura finanziaria, come indicato nella determina del responsabile servizio finanziario n. 69 del 3.12.2025 così come i contributi e IRAP previsti per legge. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio”*.

Considerato che è stato richiesto al Revisore Unico:

- il rilascio del parere di competenza espresso sulla proposta di variazione al bilancio del mese di novembre 2025 che indicava la copertura finanziaria della maggiore spesa prevista per l'integrazione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025;
- parere sulla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025 ed il parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- è stata acquisita la documentazione a supporto della costituzione del fondo stesso per l'esercizio 2025;

Dato atto che:

- la determinazione degli aspetti contrattuali è una specifica scelta di merito di competenza dell'amministrazione dell'Ente
- la conseguente copertura finanziaria, una volta stabilita l'opportunità della scelta contrattuale e normativa, compete all'amministrazione dell'Ente;
- il possibile incremento dei costi di natura contrattuale, una volta superata positivamente la questione di merito, ha i crismi di legittimità.

Il Revisore Unico **CERTIFICA**, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la disponibilità dei fondi nei vari capitoli del Bilancio 2025.

*Il Revisore ricorda alcuni suggerimenti espressi in numerose deliberazioni in cui varie Sezioni di Controllo della Corte dei Conti:*

- 1. la costituzione del “Fondo” deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza.*
- 2. Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza svisciva le finalità sottese all'istituto ora in parola e compromette o rischia di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi.*
- 3. Dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi. Nel motivato avviso espresso con la deliberazione n. 51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l'utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi, richiamando a questo proposito le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia n. 287/2011/PAR, per il Veneto n. 161/2013/PAR, nonché i pareri resi dalla Sezione regionale di controllo per il Molise n. 218/2015/PAR e ancora dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR.*

---

Il Revisore, pur avendo certificato la disponibilità dei fondi nel Bilancio in quanto effettivamente esistenti, non può esimersi dal rilevare una criticità circa la tempistica di tale percorso causata da una tardiva approvazione di taluni atti. Alla luce della Giurisprudenza citata, richiama l'Amministrazione ad una attenta valutazione in merito.

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Guerino Cisario

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*